



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021 - Contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTO l'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 il quale prevede che «al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno»;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021 recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo *per l'acquisto* di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)” di seguito “Decreto”;

ATTESO che il predetto Decreto prevede un contributo per l'acquisto di sostituti delle formule per lattanti, fino ad un massimo di 400 euro per neonato, per un fabbisogno di durata massima pari ai primi sei mesi di vita del neonato, nel caso in cui ricorrano sia le condizioni patologiche della mamma che controindicano in maniera assoluta l'allattamento individuate dallo stesso DM 31.08.2021 (allegato 1) sia gli altri presupposti anche reddituali ivi previsti;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto demanda alle regioni il compito di dare attuazione alla normativa nei propri territori, individuando la modalità di erogazione del beneficio;

PRESO ATTO della nota del Servizio Prevenzione sanitaria, Medicina Territoriale -DPF010 prot. RA/27798 del 25.01.2022 con la quale, nelle more dell'adozione del presente atto, sono state date alle AUSL le prime indicazioni operative al fine di garantire comunque, nell'immediato, il diritto alla presentazione della domanda per l'accesso ai benefici da parte dell'utenza interessata;

CONSIDERATO che per l'accesso ai benefici di cui al Decreto è necessario che l'allattamento sia controindicato in maniera assoluta (temporanea o permanente) per le condizioni patologiche della donna indicate nell'allegato 1) al Decreto con le precisazioni di cui al documento tecnico annesso al presente atto (allegato A);

ATTESO che su delega di un apposito Gruppo tecnico di lavoro insediato presso la Commissione Salute Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale è stato licenziato da un gruppo di lavoro ristretto il documento (acquisito al Protocollo regionale con il nr. RA/0011035/22 del 12/01/2022 e allegato sotto la lettera A al presente atto) che contiene la sintesi delle definizioni/descrizioni operative individuate per agevolare la lettura e l'applicabilità della lista delle condizioni materne che controindicano l'allattamento naturale previste nel DM 31.08.2021;

CONSIDERATO che il predetto allegato prevede l'individuazione della struttura competente a dirimere i casi che, nonostante i chiarimenti in esso forniti, permangano dubbi sotto il profilo clinico;

RITENUTO di demandare tale competenza all'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR);

PRECISATO che sono escluse dal presente atto, in forza delle previsioni del Decreto in oggetto, le forniture di latti connesse a condizioni patologiche già diversamente normate ed in particolare quelle previste nel Decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001, recante «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» e quelle di cui all'art 14 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che include nei LEA la fornitura a nati da madri sieropositive per HIV;

PRECISATO CHE l'accertamento e la certificazione delle condizioni patologiche della donna che impediscono l'allattamento sono effettuate senza oneri economici per il servizio sanitario e l'utenza secondo le modalità definite dal Decreto in oggetto;

RITENUTO che il riconoscimento del beneficio mediante la formula del “contributo” a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sostituti del latte materno risulta coerente sia con i contenuti della legge istitutiva del diritto - che parla appunto di “contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno” (legge 160/2019) - che con l'intitolazione e i contenuti del Decreto in oggetto, oltre che con la modalità forfettaria del rimborso che è limitato all'importo massimo di 400 euro a neonato ma è soggetto, ai sensi dell'art 2 comma 4 del DM, a possibili abbattimenti proporzionali, per garantire il rispetto del limite del finanziamento complessivamente assegnato dal Ministero alla Regione ;

PRESO ATTO che la movimentazione delle somme avverrà sui capitoli di nuova istituzione n. 21323.1 (entrata) denominato “Trasferimento dallo Stato di fondi per il sostegno all'acquisto di latte materno e capitolo e n. 81023.1 (spesa) denominato “Fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno”;

RITENUTO di ripartire le competenze previste nella normativa richiamata assegnando alle AUSL le seguenti funzioni:

- ricevere le richieste di contributo, secondo le indicazioni operative fornite dal Servizio regionale competente in materia del Dipartimento Sanità, verificando che l'istanza sia effettuata per garantire l'allattamento sostitutivo al neonato in base alla residenza nel territorio di competenza e comunque nell'ambito della Regione;
- verificare che la richiesta di contributo sia effettuata in conformità ai contenuti del Decreto, del presente atto, nonché delle disposizioni regionali in materia e sia corredata dalla necessaria documentazione di supporto;
- liquidare i rimborsi agli aventi diritto in base alle richieste verificate ed ammesse al beneficio nei limiti delle risorse che saranno assegnate all'Azienda dalla Regione;
- rendicontare alla Regione entro il mese di aprile di ciascun anno le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le quali sia stato riconosciuto, in base alla normativa vigente, il diritto al beneficio di cui al presente atto, secondo le istruzioni definite dal Servizio regionale del Dipartimento Sanità competente in materia.

RITENUTO di riservare alla Regione, tramite gli uffici competenti, le seguenti funzioni:

- emanare direttive per l'attuazione del Decreto;
- definire modalità e termini per la richiesta del contributo da parte degli aventi diritto sul territorio regionale;
- assegnare alle AUSL le risorse rispettando i limiti degli stanziamenti ministeriali, stante il divieto, contenuto nell'art 5 comma 2 del DM 31.08.2021, di utilizzare ulteriori risorse regionali. A tal fine, il Servizio regionale competente in materia del Dipartimento Sanità verificherà che le rendicontazioni aziendali trovino capienza nei finanziamenti ministeriali stabilendo eventualmente, ai sensi dell'art 2 comma 4 del DM, le percentuali di abbattimento che dovranno essere praticate dalle AUSL nell'erogazione del contributo;
- trasmettere al Ministero della Salute i dati e le rendicontazioni previste dal Decreto in oggetto;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che con la sottoscrizione della proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento competente ne attestano la regolarità tecnico-amministrativa;

Tanto premesso,

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- **di PRENDERE ATTO** dei contenuti del Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021 (Contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento) e del documento di sintesi delle definizioni/descrizioni operative, meglio identificato in premessa, allegato al presente atto come parte integrante (allegato A), al fine di rendere operativa l'erogazione del contributo ivi previsto sul territorio regionale;
- **di STABILIRE** che il beneficio oggetto del presente atto venga erogato dalle AUSL, su domanda degli aventi diritto, con la modalità del contributo a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sostituti delle formule per lattanti in conformità ai contenuti del Decreto e del presente atto, nonché alle indicazioni degli uffici regionali competenti in materia;
- **di PRECISARE CHE:**
 - l'accertamento e la certificazione delle condizioni patologiche della donna che impediscono l'allattamento sono effettuate senza oneri economici per il servizio sanitario e l'utenza secondo le modalità definite dal Decreto in oggetto;
 - sono escluse dal presente atto le forniture di latti connesse a condizioni patologiche già diversamente normate ed in particolare quelle previste nel Decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001, recante «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare» e quelle di cui all'art 14 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante: «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che include nei LEA la fornitura a nati da madri sieropositive per HIV;
- **di ASSEGNARE** alle AUSL le seguenti funzioni:
 - ricevere le richieste di contributo, secondo le indicazioni operative fornite dal Servizio regionale competente in materia del Dipartimento Sanità, verificando che l'istanza sia effettuata per garantire l'allattamento sostitutivo al neonato in base alla residenza nel territorio di competenza e comunque nell'ambito della Regione;
 - verificare che la richiesta di contributo che sia effettuata in conformità ai contenuti del Decreto, del presente atto, nonché delle disposizioni regionali in materia e sia corredata dalla necessaria

documentazione di supporto;

- liquidare i rimborsi agli aventi diritto in base alle richieste verificate ed ammesse al beneficio nei limiti delle risorse che saranno assegnate all'Azienda dalla Regione;
- rendicontare alla Regione entro il mese di aprile di ciascun anno le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le quali sia stato riconosciuto, in base alla normativa vigente, il diritto al beneficio di cui al presente atto, secondo le istruzioni definite dal Servizio regionale del Dipartimento Sanità competente in materia;

- **di RISERVARE** alla Regione, tramite gli uffici competenti, le seguenti funzioni:

- emanare direttive per l'attuazione del Decreto;
- definire modalità e termini per la richiesta del contributo da parte degli aventi diritto sul territorio regionale;
- assegnare alle AUSL le risorse rispettando i limiti degli stanziamenti ministeriali, stante il divieto, contenuto nell'art 5 comma 2 del DM 31.08.2021, di utilizzare ulteriori risorse regionali. A tal fine, il Servizio regionale competente in materia del Dipartimento Sanità verificherà che le rendicontazioni aziendali trovino capienza nei finanziamenti ministeriali stabilendo eventualmente, ai sensi dell'art 2 comma 4 del DM, le percentuali di abbattimento che dovranno essere praticate dalle AUSL nell'erogazione del contributo;
- trasmettere al Ministero della Salute i dati e le rendicontazioni previste dal Decreto in oggetto; - trasmettere al Ministero della Salute i dati e le rendicontazioni previste dal Decreto in oggetto;

- **di DEMANDARE** all'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) il compito dirimere i casi che, nonostante i chiarimenti forniti nell'allegato A) al presente atto, permangano dubbi sotto il profilo clinico;

- **di TRASMETTERE** il presente atto alle AUSL, per l'inoltro agli uffici amministrativi e ai professionisti coinvolti nella procedura, all'ASR (Agenzia Sanitaria Regionale) al Bollettino Ufficiale Regionale.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

UFFICIO: PREVENZIONE E MEDICINA TERRITORIALE

L'Estensore

Dott.ssa Paola Sonsini
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Paola Sonsini
(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Caracciolo
(f.to digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Claudio D'Amario
(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====